



- considerato che non si ravvisano atti di frode compiuti nel quinquennio antecedente, né condizioni di inammissibilità ex art. 7, c. 2 lett. a e b, della legge n. 3/2012, alla luce di quanto accertato dal gestore della Crisi;

- -considerato che nella specie alla procedura di liquidazione del patrimonio è possibile accedere, stante la presenza di beni mobili e immobili, con il ricavato della liquidazione degli stessi beni, che il soggetto sovraindebitato mette a disposizione del ceto creditorio;

- ritenuto pertanto che ricorrano i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione e provvedere ai sensi dell'art. 14-quinquies, co. 2, con la nomina del liquidatore in persona di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n.267;

- considerato che appare opportuno nominare quale liquidatore lo stesso gestore della crisi;

- considerato che il debitore ha beni immobili, costituiti dalla quota di  $\frac{1}{2}$  della casa coniugale, sita in Fermo, e dalla quota di  $\frac{1}{4}$  di un frustolo di terreno in Matera, mentre non ha sostanzialmente beni mobili assoggettabili a liquidazione, poiché, come indicato nella relazione particolareggiata redatta dal gestore della crisi (v. punto n. 5, pag. 12), gli stessi sono costituiti da una autovettura immatricolata il 25/03/2005, pertanto di nessun valore, e dalle giacenze del conto corrente n. 0246/11234, cointestato con la moglie [REDACTED] [REDACTED] acceso presso la B.N.L. di Fermo – Filiale di via O. Respighi n. 4, e che presenta al 21/01/2021 un saldo negativo di Euro 3.743,07, di tal ché gli stessi non debbono essere inclusi nella liquidazione ai sensi dell'art. 14 ter l. 3/2012;

- tenuto conto che per determinare il reddito non oggetto di liquidazione ex art. 14 ter comma 6 lett. b debba tenersi conto della composizione del nucleo familiare, delle spese dichiarate e dell'indice di povertà assoluta e relativa ricavabili dal sito dell'Istat;

- considerato che il ricorrente è lavoratore con contratto a tempo indeterminato, mentre la moglie nell'attualità non ha più reperito alcuna occupazione, dopo la cessazione nel 2017 della propria attività di impresa, dovuta alle conseguenze negative sulla stessa del terremoto che colpì il territorio fermano, tra altri, nel 2016, e che il nucleo familiare, costituito dal debitore, dalla moglie, e dalla loro figlia studentessa universitaria, potrebbe contare in teoria sul proprio sostentamento in virtù delle retribuzioni dello stesso ricorrente, ma che tuttavia tale possibilità di fatto non sussiste, essendo ogni stipendio *"...impegnato per il 50% per la restituzione dei debiti contratti dall'attività della consorte, con cessioni e deleghe di pagamento e per il restante 50% per la corresponsione delle rate del mutuo casa"* (cfr. punto 7), pag. 16 della relazione particolareggiata del Gestore della Crisi), tanto che l'istante deve ricorrere all'aiuto economico di parenti;



- rilevato che il ricorrente ha congruamente quantificato al Gestore della crisi le spese necessarie al sostentamento proprio e della sua famiglia in complessivi €. 1.898,85 mensili, attesa anche la condizione di studentessa universitaria della propria figlia (cfr. relazione particolareggiata del Gestore della Crisi, punto 6), laddove secondo i dati forniti dall'ISTAT per il 2019 (cfr. tabella all. sub "C") la spesa mediana mensile per un nucleo familiare residente nella regione Marche si indica in €. 1.909,43;

- rilevato che dall'ultima dichiarazione dei redditi, anno di imposta 2019, risulta che il ricorrente ha un reddito complessivo di € 27.546,00, di tal ch  non pu  revocarsi in dubbio che il nucleo familiare abbia soltanto la possibilit , nell'attualit , di provvedere al sostentamento dei propri componenti;

- rilevato che, essendo il ricorrente in regime di comunione legale con la moglie, [REDACTED] nei cui confronti, con decreto del 5 luglio 2021,   gi  stata dichiarata aperta la procedura di liquidazione dei beni, a tale procedimento (R.G. N. 1/2021 Sovraindebitamenti ) va riunito il presente, avendo la liquidazione ad oggetto gli stessi beni e consentendo la riunione un risparmio nei costi della procedura;

P.Q.M.

il giudice, visti gli artt. 14-ter e 14-quinquies l. 3/2012, DICHIARA aperta la procedura di liquidazione dei beni di [REDACTED] nato a [REDACTED] il [REDACTED] e residente in [REDACTED], (cod. fisc. [REDACTED]);

- a) riunisce il presente procedimento a quello aperto ex art. 14-ter l. 3/2012 nei confronti della Sig.ra [REDACTED], iscritto al n.ro R.G. N. 1/2021 Sovraindebitamenti;
- b) nomina liquidatore la dott. Laura Monterotti;
- c) dispone che non possano, sotto pena di nullit , essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive n  acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore fino all'emanazione del provvedimento di chiusura della procedura in quanto il provvedimento di omologazione non   previsto per la procedura di liquidazione, cos , pertanto, dovendo interpretarsi il disposto dell'art 14 quinquies comma 2 lett. b) della citata legge;
- c) dispone che la domanda nonch  il presente decreto siano pubblicati sul sito internet del Tribunale di Fermo, nella apposita sezione, nonch , comprendendo il patrimonio beni immobili, la trascrizione dello stesso decreto a cura del liquidatore;



d) ordina la consegna o il rilascio di tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, nonché dei beni che il debitore acquisirà nei prossimi quattro anni;

e) nell'attualità, non dispone la fissazione dei limiti di cui all'art 14-ter, comma 6, ferma l'esclusione dalla liquidazione delle cose di cui allo stesso art. 14-ter comma 6, lett. d);

f) dispone che il Liquidatore accenda un conto corrente bancario ove verranno depositate le somme incassate dal ricorrente, nonché quelle depositate dalla ricorrente del procedimento riunente, a qualsiasi altro titolo per i prossimi quattro anni, oltre a quelle derivanti dalla liquidazione del patrimonio del ricorrente, escluse quelle di cui all'art 14-ter, comma 6, l. 3/2012;

g) dispone che il liquidatore relazioni ogni sei mesi il Giudice sull'attività liquidativa svolta.

Il presente decreto deve intendersi equiparato all'atto di pignoramento.

Si comunichi al ricorrente ed al liquidatore oggi nominato.

Così deciso in Fermo il 6 dicembre 2021

Il Giudice

Dott. Sara Marzialetti

